

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 4620/2025
promosso da:
Parte_1
con l'Avv. ORSOLATO NICOLA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
con l'Avv. SACCHETTO GIAN MARCO
CP_2
Con l'avv. Antonio Mangia;
Controparte_3
Con l'avv. Giulio Polati;
RESISTENTI
Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Il Giudice Dott.ssa Camilla Fin,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il ricorso cautelare, con il quale Parte_1 ha chiesto
che venga disposta l'immediata sospensione del giudizio arbitrale
irrituale in corso tra il ricorrente e la società Controparte_3
Controparte_3 non merita accoglimento, stante la mancanza del
presupposto del fumus boni iuris, ravvisato, da parte del
ricorrente, nella circostanza che, non avendo la società resistente

sollevato l'eccezione di arbitrato nel giudizio di merito r.g. 1702/25, essa avrebbe implicitamente rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria e, di conseguenza, al giudizio arbitrale.

Tale ricostruzione, ad avviso di questo Giudice, non merita accoglimento, tenuto conto del fatto che:

i)L'art. 819ter c.p.c., norma dettata per l'arbitrato rituale, ma, secondo autorevole dottrina, applicabile pure all'arbitrato libero, stabilendo che la pendenza di una lite dinnanzi al Giudice ordinario non esclude la competenza dell'arbitro sulla stessa controversia, ammette che i due procedimenti possano entrambi addivenire alla pronuncia finale (c.d. principio delle vie parallele), sancendo in modo chiaro l'autonomia del giudizio promosso davanti agli arbitri nei rapporti con l'eventuale giudizio proposto davanti al giudice civile (cfr. in tal senso anche Cass. 23984/23, la quale ha evidenziato che se la stessa domanda proposta dinnanzi agli arbitri sia stata successivamente avanzata dinnanzi all'Autorità giurisdizionale "il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro");

- *ii)* Ed invero, le pronunce invocate da parte ricorrente a sostegno della propria tesi (cfr. p. 3 del ricorso) si riferiscono tutte alla fattispecie diversa da quella qui esaminata in cui il Giudice ordinario sia stato adito antecedentemente agli arbitri;
- *iii*) Peraltro, anche in questa (come detto, diversa) ipotesi, parte della dottrina ritiene che qualora il Giudice ordinario venga investito di una controversia senza che sia stata eccepita l'esistenza di una convenzione arbitrale, tale silenzio non è di per sé preclusivo della introduzione del procedimento arbitrale, a meno che esso non possa essere *interpretato* come rinuncia di tutte le parti ad avvalersi della convenzione (circostanza che come subito si dirà non ricorre nel caso di specie);
- *iv)* Ciò posto, nessuna rinuncia tacita alla clausola compromissoria da parte di *Controparte_3* può ravvisarsi nel caso di specie, alla luce sia del fatto che, nella citazione

introduttiva del giudizio di merito, la stessa ha dato atto della pendenza del giudizio arbitrale (cfr. doc. 10 di parte ricorrente), sia della sua pacifica opposizione, più volte reiterata, a che venga pronunciata l'estinzione del procedimento arbitrale (cfr. quanto riportato nei docc. 14 e 16 di parte ricorrente), comportamenti, questi, che, se complessivamente considerati, manifestano una volontà diametralmente opposta a quella affermata dal ricorrente, e diretta a conseguire la pronuncia del lodo arbitrale.

L'assenza di *fumus boni iuris* comporta l'assorbimento del profilo attinente al *periculum in mora*.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, per le sole fasi di studio e introduttiva, oltre a un contributo per la fase di trattazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna P_{arte_1} a rimborsare a ciascuna parte resistente costituita le spese di lite, che si liquidano, per ognuna di esse, in \in 3.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.

Verona, 15/09/2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Camilla Fin